



Decreto 133/2016 Prot. n. 1508 del 06/05/2016
Anno 2016 Tit. V.1 Cl. 1 Fasc. 3

Albo n. 1444 n. prot. 152445
il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo
dal 06/05/2016 al 23/05/2016
IL DIRETTORE

OGGETTO BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI TUTOR COORDINATORI NEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M. 10.9.2010, n. 249).

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA - FISPPA

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n. 244»;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249: Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti: La formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente;

PREMESSO che per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto che le Facoltà di riferimento, ora Dipartimenti, si avvalgano per lo svolgimento di attività di tirocinio di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione mediante l'affidamento di compiti tutoriali in qualità di Tutor coordinatori e Tutor organizzatori (DM 249/2010 Art.11);

VISTO il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»;

VISTO il D.M. 8 novembre 2011 «Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;

VISTO l'Accordo di collaborazione interuniversitario tra l'Università di Padova e l'Università di Verona per il Corso di laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria – Classe LM-85 bis (ex art. 3 D.M. 10/09/2010, n. 249) – sottoscritto dalle parti in data 19 gennaio 2016 – Rep.n. 87/2016;

VISTO il Decreto Interministeriale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che ha fissato in 29 unità il contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le Facoltà di cui all'art. 10, comma 5, del D.M. 10/09/2010 n. 249 (D.I. n. 210 del 26 marzo 2013);

CONSIDERATO che 8 unità sono state distaccate con esonero totale, e quindi n. 42 unità riservate all'esonero parziale di tutor coordinatori;

CONSIDERATO inoltre che nell'a.a. 2015-2016 sono stati distaccati n. 38 tutor coordinatori su 42, tra rinnovi e nuove nomine;

CONSIDERATO il previsto pensionamento nel prossimo anno scolastico di un tutor organizzatore e di un tutor coordinatore e che tra i tutor coordinatori sono presenti idoneità per tutor organizzatore;

FATTE SALVE le conseguenze derivanti da eventuali ulteriori disposizioni ministeriali di proroga del distacco vigente dei Supervisorii attualmente in servizio o ulteriori indicazioni Ministeriali relative ai contingenti assegnati in precedenza ai singoli Atenei;

RAVVISATA la necessità di procedere alla selezione di ulteriori n. 6 Tutor Coordinatori

VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165" che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;

ACQUISITO il parere favorevole della Giunta di Dipartimento;

VISTO il Decreto urgente rep. n. 131 prot. 1489 del 05/05/2016 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;

INDICE

Art. 1 *Finalità*

1. La procedura di selezione mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio di cui all'art. 2, finalizzate all'individuazione di 6 docenti in servizio a tempo indeterminato presso Scuole dell'infanzia e primaria statali, da utilizzare, in qualità di tutor coordinatori, presso la sede dell'Università di Padova e la sede dell'Università di Verona nell'ambito del Corso di laurea Magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria.
2. Tale personale svolge compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche e assicura in particolare il raccordo del tirocinio con la programmazione didattica in atto nelle scuole in cui il tirocinio si svolge e con i relativi insegnanti.

Art. 2 *Procedure di selezione e numero dei posti*

La selezione di cui al presente avviso è finalizzata all'individuazione di:

- **n. 6 Tutor Coordinatori** ai sensi dell'art. 11 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 (posizione di semiesonero) per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (LM-85 bis) in Scienze della Formazione Primaria presso l'Università degli Studi Padova e l'Università degli Studi di Verona, sulla base della graduatoria di merito che sarà predisposta.

Art. 3 *Requisiti e condizioni generali di ammissione*

1. **Requisiti e titoli valutabili** per l'assegnazione degli incarichi di Tutor Coordinatore (art. 11, comma 2, DM. 10.9.2010, n. 249).

Possono concorrere all'incarico di **Tutor coordinatore** i docenti che, al momento della presentazione della domanda, siano in servizio a tempo indeterminato nella Scuola dell'infanzia o nella scuola primaria statale e siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- 1.1. almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nella Scuola dell'infanzia e/o primaria statale, di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
- 1.2. avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti. Accanto a ciascun ambito è indicato il punteggio massimo attribuibile nella fase di valutazione dei titoli:
 - a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi in Scienze della Formazione Primaria, nelle Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del MIUR 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
 - b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
 - c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del MIUR 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
 - d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (punti 3);
 - e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del MIUR 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);

- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da Enti pubblici di ricerca (punti 3);
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del Decreto Legislativo n. 297/1994 (punti 2);
- i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
- k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);
- l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).

I requisiti prescritti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi alla procedura con riserva; il Dipartimento FISPPA può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

2. L'incarico di Tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, o ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137 (Art. 2, comma 7. DM 8 novembre 2011).

Art. 4

Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione alla procedura deve pervenire, pena l'esclusione, **entro il 23/05/2016 alle ore 11.00.**
2. La domanda può essere inviata:

- a mezzo raccomandata A/R riportando sulla busta la dicitura: "*Bando Tutor Coordinatore*" al seguente indirizzo: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA – SERVIZI PER LA DIDATTICA – P.zza Capitanio 3 – 35139 Padova – entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo (a tal fine non farà fede il timbro postale).

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

In alternativa alla raccomandata A/R la domanda potrà essere spedita all'indirizzo: dipartimento.fisppa@pec.unipd.it riportando come oggetto la dicitura "*Bando Tutor Coordinatore*"

- tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) mediante trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner;
- tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC PAC) ovvero tramite PEC-ID personale del candidato (conforme ai requisiti indicati dal DPCM 27.9.2012) unitamente alla relativa documentazione.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato .pdf; i documenti non devono superare il MB di pesantezza.

Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente alla scadenza del termine, le domande non sottoscritte e quelle incomplete.

3. Il modulo della domanda è disponibile sul sito del Dipartimento - Allegato "A". La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in modo chiaro e leggibile, indirizzata al Direttore del Dipartimento, dovrà essere sottoscritta, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale recapito telefonico, la puntuale dichiarazione del possesso

dei requisiti prescritti e di non trovarsi in situazione di incompatibilità, l'esatto recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni, compreso l'indirizzo di posta elettronica per la comunicazione della password ai fini dell'accesso ai risultati delle valutazioni.

4. Copia della domanda dovrà essere inoltrata dai candidati anche al Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza, nonché al Direttore Scolastico Regionale.
 5. I candidati devono allegare alla domanda:
 - fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, tranne che per le domande inoltrate tramite CEC PAC ovvero tramite PEC-ID o sottoscritte con firma digitale;
 - Curriculum dell'attività scientifica e didattica, redatto in formato europeo datato e firmato;
 - i titoli e le pubblicazioni utili alla valutazione da parte della Commissione giudicatrice;
 - elenco delle pubblicazioni allegate (in unica copia e debitamente sottoscritto), nonché le eventuali dichiarazioni di conformità all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato "B").
- Ai sensi dell'Art. 15, comma 1, della Legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
6. Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.L.L. 31.8.1945, n. 660; per quelle stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006.
 7. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati alla domanda di partecipazione ad altro concorso.

Art. 5

Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. Nella domanda il candidato, oltre il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, deve formulare, pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni:
 - a) la posizione giuridica rivestita e l'istituzione scolastica presso la quale presta servizio;
 - b) di aver maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nella Scuola dell'infanzia o nella Scuola primaria, di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
 - c) di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati nell'art. 3;
 - d) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità indicate nel bando, art. 3 comma 2.Le suddette dichiarazioni saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità dai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
2. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere nella domanda speciali modalità di svolgimento del colloquio ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

Art. 6

Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore di Dipartimento e sarà composta da:

- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria quale Presidente della Commissione;
- Il Delegato alla didattica del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata;
- un docente universitario membro del Consiglio di Corso di Studio di Scienze della Formazione Primaria designato dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Psicologia dell'Università di Verona quale rappresentante della sede di Verona;
- un docente universitario membro del Consiglio di Corso di Studio di Scienze della Formazione Primaria quale rappresentante della sede di Padova, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
- un componente dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;

Art. 7

Valutazione dei titoli e colloquio di valutazione

1. La Commissione di valutazione attribuisce a ogni candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi all'art. 3, comma 1.2, per i quali il candidato presenti documentazione dell'attività svolta.

2. La prova orale consisterà in un colloquio rivolto a saggiare le principali conoscenze e abilità richieste dal ruolo di tutor coordinatore di tirocinio, le spinte motivazionali, la capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche. Il colloquio mira, inoltre, a verificare il progetto di lavoro degli aspiranti, secondo quanto specificato nell'Allegato "C". Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi:

- 50 punti su 100 per la valutazione dei titoli;
- 50 punti su 100 per il colloquio di valutazione.

3. La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio di valutazione e il risultato della stessa sarà reso noto agli interessati in data **27 maggio 2016** mediante affissione alla bacheca di Palazzo Capitanio, P.zza Capitanio 3, Padova; sarà, altresì, inserito nel sito Internet del Dipartimento <http://www.fisppa.unipd.it/concorsi-selezioni/> e sarà accessibile tramite password fornita a mezzo posta elettronica ai partecipanti alla selezione.
4. Saranno ammessi al colloquio orale n. 12 candidati, in base alla graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli.
5. Il giorno **27 maggio 2016** sarà pubblicato sul sito del Dipartimento <http://www.fisppa.unipd.it/concorsi-selezioni/> l'elenco dei candidati ammessi al colloquio di valutazione, con l'indicazione della sede di svolgimento della prova e il relativo calendario, e sarà accessibile tramite password fornita ai partecipanti alla selezione. I colloqui di valutazione avranno inizio il **8 giugno 2016 e proseguiranno nei giorni seguenti secondo calendario**. La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio di almeno 30/50.
7. I candidati ammessi al colloquio sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora di cui al punto 6 del presente articolo. L'assenza dei candidati alla prova è considerata come rinuncia alla procedura di selezione, quale ne sia la causa.
8. Per essere ammessi a sostenere il colloquio di valutazione, i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi della normativa vigente.
9. Le sedute della Commissione durante lo svolgimento del colloquio di valutazione sono pubbliche. Al termine di ogni seduta di valutazione, la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto per coloro che hanno superato la prova stessa. In data **9 giugno 2016** sarà pubblicato sul sito del Dipartimento il risultato dei colloqui di valutazione.
10. La graduatoria finale, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, sarà affissa il **10 giugno 2016** nella bacheca di Palazzo Capitanio, P.zza Capitanio 3, Padova; sarà altresì inserita nel sito Internet del Dipartimento <http://www.fisppa.unipd.it/concorsi-selezioni/> e sarà accessibile tramite password fornita a mezzo posta elettronica ai partecipanti alla selezione.

Art. 8

Formazione e approvazione delle graduatorie

1. Espletati i colloqui di valutazione, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi: il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza determinata dalla minore età.
2. Con decreto del Direttore di Dipartimento saranno approvati gli atti della selezione nonché la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori, in relazione ai posti disponibili, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico.
3. La graduatoria generale di merito, unitamente a quella dei vincitori sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico, sarà pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Padova <http://protocollo.unipd.it/albo/viewer> e sul sito del Dipartimento: <http://www.fisppa.unipd.it/concorsi-selezioni/> il **10 giugno 2016**; dal giorno successivo decorre il termine per eventuali impugnative.
4. In caso di mancata presentazione in servizio del vincitore nei termini stabiliti, ovvero in caso di rinuncia all'utilizzazione, il Dipartimento FISPPA si riserva la facoltà di scorrere le graduatorie al fine di sostituire il personale utilizzato, in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa.
5. La graduatoria avrà validità quadriennale, dalla data di pubblicazione all'albo e vi si potrà attingere per eventuali sostituzioni fino al suo esaurimento.

Art. 9
Utilizzazione dei vincitori

1. Concluse le procedure di valutazione, il Dipartimento FISPPA trasmette il Decreto di approvazione degli atti all'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e agli altri Uffici Scolastici eventualmente interessati, i quali disporranno le utilizzazioni per i docenti sulla base del numero dei posti previsti e la modifica del contratto individuale di lavoro, dandone contestuale comunicazione al Dipartimento. Tale decreto, per quanto riguarda le procedure per il collocamento in esonero parziale, è altresì trasmesso al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale della scuola e dell'amministrazione, ai sensi del D.M. n. 249, del 10.9.2010.
2. L'utilizzazione dei Tutor coordinatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'art. 11, commi 5, 6, 7 e 8 del DM 10/09/2010, n. 249. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione. Il Dipartimento provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale con decorrenza a.s. 2016/2017. L'incarico è soggetto a conferma annuale con delibera del Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Laurea. In caso di revoca il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di Tutor coordinatore per i successivi cinque anni (artt. 11 c.7 D.M.10/09/2010 n. 249).
3. Le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati sono definite dagli organismi preposti al Corso di Laurea, a cui gli stessi docenti rispondono in merito al proprio lavoro.
4. Le modalità di partecipazione dei docenti utilizzati agli organi accademici sono disciplinate dalle delibere del Consiglio di Corso di Laurea.
5. L'attività oggetto dell'incarico tutoriale si svolge nell'intero territorio regionale Veneto e Regioni limitrofe, secondo una programmazione deliberata dal competente Consiglio di Corso di Laurea.
6. Le spese accessorie sostenute dai Tutor per l'espletamento della propria attività a favore dell'Università (quali, ad esempio, le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione personale) e le eventuali spese per gli spostamenti dalla sede universitaria alla sede in cui si svolge l'attività, non saranno rimborsate e rimarranno a totale carico del Tutor.

Art. 10
Orario di servizio

L'orario di servizio svolto dai Tutor coordinatori in posizione di semiesonero è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli Organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. dell'8.11.2011. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle Istituzioni scolastiche, sia nelle Università, non può comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.

Art. 11
Restituzione dei titoli

I titoli allegati alla domanda potranno essere restituiti previa richiesta al Dipartimento non prima di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo della graduatoria di merito. Trascorsi sessanta giorni dal periodo suindicato l'Università non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e provvederà allo smaltimento senza ulteriore avviso. E' esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.

Art. 12
Trattamento dei dati personali

I dati personali dei concorrenti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della presente selezione e saranno conservati dall'Università degli Studi di Padova, nel rispetto del D.Lgs 196/2003, per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo dei dati stessi nell'ambito del procedimento amministrativo correlato.

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nel bando è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dalla selezione.

I dati contenuti e raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi dell'Università di Padova ed ad altri soggetti solo nella quantità e nei limiti strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.

Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, compreso il diritto di accesso ai dati.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Padova.

Art. 13

Norme di salvaguardia o di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre se applicabili, le vigenti disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici, nonché quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, attualmente vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ogni fase della procedura. Qualora dal controllo sopra indicato emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente decreto sarà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti di questo Dipartimento e sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università di Padova all'indirizzo <http://protocollo.unipd.it/albo/viewer> e sul sito del Dipartimento: <http://www.fisppa.unipd.it/concorsi-selezioni/>.

Avverso il presente provvedimento è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla stessa data.

Art. 14

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il prof. Vincenzo Milanese – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA – P.zza Capitaniato, 3 – 35139 Padova.

Padova, - 6 MAG 2016

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Vincenzo Milanese

